

## **Delibera N. 25 del Consiglio Istituto 11.12.2019**

### **Criteria di precedenza per l'accettazione delle iscrizioni**

#### **Scuola dell'Infanzia**

Sono accolte le richieste di iscrizione quando sussistono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative ministeriali, nonché da eventuali accordi sottoscritti a livello regionale e/o locale, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) residenza dell'alunno nella zona di pertinenza;
- 2) frequenza di altri fratelli in classi dello stesso istituto;
- 3) problemi familiari documentati.

A parità di condizioni hanno la precedenza alunni con anno di nascita precedente.

Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico per il quale chiedono l'iscrizione (anticipatari).

Agli anticipi nelle ammissioni alla frequenza nelle scuole dell'infanzia si potrà dare corso solo se, è accertata:

1. la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative ministeriali, nonché da eventuali accordi sottoscritti a livello regionale e/o locale;
2. la presenza delle seguenti condizioni:
  - autonomia personale adeguata all'età;
  - presenza nella sezione di max 25 bambini;
  - equilibrio nel numero di anticipatari per sezione.

#### **Scuole Primarie a tempo normale - Secondaria**

Sono accolte le richieste di iscrizione quando sussistono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative ministeriali, nonché da eventuali accordi sottoscritti a livello regionale e/o locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- A. alunni residenti nella zona di pertinenza;
- B. alunni residenti fuori zona.

A parità di una delle due condizioni precedenti hanno la precedenza:

1. alunni con altri fratelli che frequentano classi della stessa scuola;
2. alunni con genitori con esigenze legate al lavoro;
3. alunni con genitori con esigenze legate all'organizzazione familiare;
4. alunni provenienti da scuola dell'infanzia del bacino di utenza della Scuola (per la primaria).

#### **Scuole Primarie a tempo pieno**

Sono accolte le richieste di iscrizione quando sussistono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative ministeriali, nonché da eventuali accordi sottoscritti a livello regionale e/o locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- A. alunni residenti nella zona di pertinenza;
- B. alunni residenti fuori zona.

A parità di una delle due condizioni precedenti hanno la precedenza alunni con:

1. genitore singolo lavoratore con dichiarazione del datore di lavoro su orari e turni;
2. entrambi i genitori lavoratori con dichiarazione del datore di lavoro su orari e turni;
3. entrambi i genitori lavoratori autonomi con autodichiarazione;
4. presenza di fratelli in altre classi a tempo pieno;
5. altra motivazione documentata.